

na al rispettivo docente specialista; scompare cioè completamente la tradizionale divaricazione tra «preparazione all'atto dell'insegnare» (di competenza della «didattica») e «preparazione ai contenuti dell'insegnamento» (di competenza delle singole discipline); la formazione didattica del candidato è frutto dello sforzo concorde e paritetico (se non per quantità, almeno per qualità e grado di responsabilità) dei docenti di tutte le discipline. Con una simile concezione a interventi multipli, fondamentale diventa il ruolo del titolare della classe di tirocinio, anche quale indispensabile punto di riferimento costante sia per il candidato sia per i docenti della magistrale.

Le ultime poche settimane a griglia fissa, fino a metà giugno, pur rappresentando un'unità di formazione con obiettivo specifico, servono anche per tirare le somme dei risultati del tirocinio e per ultimare la preparazione alle successive attività speciali collocate nella seconda metà di giugno e (però solo per la Sezione A) anche nella prima metà di luglio e nella quindicina a cavallo tra agosto e settembre (formalmente appartenente al 2° corso).

Nella seconda metà di giugno ha luogo: – la settimana di «attività espressive» (progettazione ed esecuzione della trasmissione di un messaggio con gli strumenti ritenuti più idonei: verbali, gestuali, grafici, musicali); – la settimana sportiva estiva (centrata sull'escursionismo inteso in senso interdisciplinare con lo studio dell'ambiente). Immediatamente dopo, gli studenti della A compiono due settimane di soggiorno linguistico in area francofona (tra gli obiettivi, l'approfondimento della competenza nell'orale quotidiano).

Per gli studenti di questa sezione, le prime due settimane del secondo anno sono dedicate all'applicazione in situazione di quanto hanno appreso il primo anno nelle discipline di ambiente (storia, geografia, scienze naturali). Sotto la guida dei docenti di queste discipline e di quello di educazione fisica essi percorreranno il Ticino longitudinalmente, con un complesso esercizio di lettura del territorio nelle sue componenti geostoriche, socio-economiche, naturalistiche.

Il lettore attento avrà certamente osservato che l'anno scolastico di magistrale non segue la curva classica dell'attività scolastica: esso infatti termina «in crescendo» proiettato sull'anno successivo e non prevede il tradizionale mese finale di ripetizioni, consuntivi e verifiche. Ciò è conseguenza (positiva) della strut-

tura per «unità di formazione» e non per contenuti annuali o semestrali; è infatti nella logica della unità di formazione di esaurire la verifica già al proprio interno, essendo stabilite fin dall'inizio le competenze da raggiungere affinché l'unità sia da considerare conseguita.

Il candidato è informato man mano (per iscritto) dal giudizio di qualità emesso sul suo lavoro; se esso è di insufficienza, anche esattamente di quanto gli occorre fare per eliminare la lacuna. L'ammissione al secondo anno è subordinata

ad un giudizio (nota) almeno di sufficienza in tutte le materie.

* * *

Sono queste le caratteristiche fondamentali del primo corso della postliceale. Sul secondo corso e sull'altro fondamentale settore di attività della magistrale, quello di aggiornamento dei docenti di scuola materna e di scuola elementare in funzione, riferiremo in una futura occasione.

Revisione dell'Ordinanza federale concernente il riconoscimento degli attestati di maturità

Premessa

Sul numero 116 (settembre 1984) di Scuola Ticinese erano state presentate le principali proposte di revisione dell'ordinanza federale concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (ORM). Le proposte di allora furono poi messe in consultazione presso i cantoni e tutte le organizzazioni interessate. In base alle risposte alla consultazione esse furono rielaborate e quindi approvate dal Consiglio federale nella sua seduta del 2 giugno 1986; sono entrate in vigore il 1. luglio 1986.

Le condizioni richieste da questa modifica dell'ordinanza dovranno essere approntate entro il 31 maggio 1989. In Ticino dovrà essere modificato in alcuni punti il regolamento degli studi liceali. Occorre però ricordare che la nuova ordinanza federale contiene solo in parte condizioni prescrittive, altre invece sono disposizioni che creano delle possibilità la cui realizzazione dipende unicamente dalla volontà dei cantoni.

Principali punti oggetto di revisione

(seguendo l'ordine degli articoli)

Per tener conto dello sviluppo delle discipline d'insegnamento e in particolare dell'informatica è stato ampliato il capoverso 4 dell'articolo 7 che enuncia gli scopi del liceo (parte nuova sottolineata):

¹ Scopo delle scuole che preparano a tutti i tipi di maturità è di formare allievi in grado di seguire gli studi superiori, dando loro solide conoscenze di base e capacità critica di giudizio, senza esigere specializzazioni eccessivamente approfondite. Gli istituti perseguono tale scopo sviluppando armoniosamente l'intelligenza, la volontà, la sensibilità e le attitudini fisiche.

² Gli allievi dell'ultimo corso non devono solo ritenere, assimilare od esporre le materie d'insegnamento ma anche comprendere correttamente i problemi di adeguata difficoltà ed esporne la soluzione in modo preciso.

³ La sicurezza della conoscenza, l'autonomia del giudizio e la chiarezza dell'ideazione presuppongono la capacità di esprimersi con proprietà nella lingua materna. È di conseguenza necessario accordare all'espressione linguistica la massima attenzione non solo nell'insegnamento della lingua materna ma anche in quello delle altre discipline.

⁴ La scuola deve formare persone colte, capaci di padroneggiare i metodi del lavoro scientifico e del trattamento dell'informazione, idonee al lavoro collettivo e, come membri della società, coscienti della loro responsabilità di uomini e cittadini. Essa deve essere pervasa di uno spirito d'attaccamento ai valori culturali e linguistici del Paese, aperto nondimeno sul mondo.

Anche il primo capoverso dell'art. 8 è stato ampliato (parte nuova sottolineata):

¹ Tutti i tipi di maturità danno la preminenza allo studio della lingua materna (italiano, francese, tedesco) e della seconda lingua nazionale (italiano, francese, tedesco). Essi comportano inoltre un'introduzione alle varie culture delle regioni linguistiche del nostro Paese, nonché ai valori culturali e ai metodi di pensiero specifici delle varie discipline sia del gruppo linguistico-storico sia di quello matematico-naturalistico.

La richiesta di un'introduzione alle varie culture delle regioni linguistiche concerne soprattutto la cultura italiana nella Svizzera francese e tedesca. In Ticino ogni studente studia sia il tedesco sia il francese e quindi l'approccio alla rispettiva cultura è già assicurato. Scopo di questo studio è quello di

promuovere una migliore comprensione fra le diverse regioni. L'introduzione deve comprendere tutti gli aspetti delle diverse culture svizzere; può essere oggetto di un corso speciale o essere integrato nelle materie corrispondenti e comprendere elementi di storia, letteratura, musica, cinematografia, ecc.

Nell'art. 9 ci sono tre novità.

La prima concerne l'abrogazione della condizione che prevedeva l'obbligatorietà dell'inglese nel tipo linguistico. Ora sarebbe ad esempio possibile ottenere la maturità linguistica con italiano, francese, tedesco e spagnolo. Questa abrogazione dovrebbe teoricamente favorire l'italiano nella Svizzera tedesca e francese.

La seconda novità è rappresentata da un nuovo capoverso 6:

⁶ Gli allievi di tutti i tipi devono beneficiare di una introduzione all'informatica. Inoltre le scuole devono offrire corsi facoltativi d'informatica.

In Ticino bisognerà decidere a quale momento della formazione scolastica inserire l'introduzione all'informatica: nel secondo biennio della scuola media o nel primo biennio del liceo.

La terza novità inserita nell'articolo 9 consiste nella possibilità di sostituire una delle 11 materie canoniche della maturità federale con un'altra disciplina secondo le seguenti modalità:

⁷ Le scuole possono autorizzare gli allievi, al più presto due anni e al più tardi un anno e mezzo innanzi gli esami di maturità, a scegliere una tra le seguenti discipline quale materia determinante (art. 21 a 23) per il calcolo dei punti dell'attestato di maturità.

- a. una materia obbligatoria solamente secondo l'ordinamento cantonale;
- b. una materia facoltativa già insegnata per almeno due anni;
- c. una materia di maturità altrimenti non insegnata sino alla fine del periodo scolastico;
- d. educazione fisica.

In compenso, può essere limitato o interrotto prima l'insegnamento di una materia di maturità (art. 21) impartito per almeno quattro anni. Nel caso di cui alla lettera c. la materia continua ad essere insegnata ed è nuovamente inclusa nel calcolo delle note.

⁸ Gli ordinamenti secondo il capoverso 7 sono sottoposti alla Commissione federale di maturità.

Gli articoli 10 e 11 sono stati fusi in uno solo; non vien più fatta distinzione fra studi secondari articolati in cicli (come in Ticino con la scuola media e il liceo) e quelli strutturati in un'unica scuola tra la fine della scuola elementare e la maturità. Ecco il nuovo testo:

¹ La durata degli studi fino alla maturità è complessivamente di almeno dodici anni scolastici.

² I programmi per il conseguimento di attestati di maturità riconosciuti dalla Confederazione in virtù dell'articolo 1 capoverso 1

lettera a. comprendono almeno sei anni scolastici completi.

³ Almeno gli ultimi quattro anni scolastici devono essere espressamente concepiti e organizzati per la preparazione alla maturità. Inoltre, con misure adeguate si deve provvedere affinché, nei due anni precedenti, gli allievi siano particolarmente stimolati e orientati e possano accedere senza difficoltà al livello superiore. I membri del corpo insegnante devono possedere una formazione universitaria adeguata.

⁴ I Cantoni vigilano sul rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3.

Anche l'articolo 12 che concerne le scuole di maturità per adulti è stato rimaneggiato, ma non interessa direttamente il Ticino in quanto da noi non ci sono simili scuole.

È interessante rilevare nell'articolo 12a che ora anche le scuole svizzere all'estero potranno essere riconosciute, di regola alle stesse condizioni di quelle svizzere.

Il numero minimo degli esami di maturità passa da 4 a 5.

Il nuovo testo dell'articolo 18 è il seguente:

¹ L'esame di maturità comprende almeno cinque materie.

² Per tutti i tipi di maturità il candidato deve essere esaminato per iscritto ed oralmente nella lingua materna, in una seconda lingua nazionale e nella matematica. La lingua nella quale è svolto l'insegnamento (italiano, francese, tedesco) è considerata materna.

³ Il candidato sostiene inoltre un esame scritto e orale:

- per il tipo A di greco;
- per il tipo B di latino;
- per il tipo C di fisica;
- per il tipo D della terza lingua nazionale o d'inglese;
- per il tipo E di scienze economiche.

Inoltre sostiene un esame scritto o orale:

- per il tipo A di latino o di storia;
- per il tipo B della terza lingua nazionale oppure d'inglese o di storia;
- per il tipo C della terza lingua nazionale oppure d'inglese o di storia;
- per il tipo D di un'altra lingua straniera moderna o di storia;
- per il tipo E della terza lingua nazionale oppure d'inglese o di storia.

⁴ Le discipline previste come quinta materia devono essere alternativamente oggetto d'esame.

Il 5. esame sarà alternativamente quello di storia: ciò dovrebbe rinforzare questa materia e permettere di migliorare la mancanza crescente presso i giovani di conoscenze storiche approfondite.

Nell'articolo 21 sono elencate le materie di maturità.

Come novità si può rilevare l'aggiunta per tutti i tipi di una dodicesima materia: l'educazione fisica, che non viene però conteggiata né nel numero delle insufficienze ammesse, né nel totale dei punti.

Per la maturità scientifica (tipo C) la nona materia, cioè la geometria descrittiva, è sta-



Mario Marioni - *Il monumento*, 1971, acquaforte, mm 382 x 237.

ta sostituita dalla denominazione *matematica applicata*. In questa materia potranno essere trattati la geometria descrittiva come finora, oppure un altro capitolo della matematica. In quest'ultimo caso la Commissione federale di maturità deciderà sull'accettazione dopo aver preso conoscenza del programma e delle disposizioni previste.

Se finora le note di maturità dovevano essere espresse in punti interi, con la nuova regolamentazione potranno essere usati anche i mezzi punti (art. 22).

Questo cambiamento ha portato anche a una modifica delle condizioni necessarie per l'ottenimento della maturità.

Nessuna nota deve essere inferiore al 2. Sono ammessi al massimo 4 insufficienze e 3 punti mancanti alla media del 4 nella somma delle note insufficienti. Sono richiesti 60 punti (media del 4) invece di 58 come finora.

Conclusioni

Questi sono i punti principali della cosiddetta revisione parziale dell'ORM che tutto sommato non ha comportato modifiche sostanziali, eccettuato forse il punto che prevede la possibilità di sostituire una materia canonica con un'altra di scelta da parte dello studente.

Ora si passerà, un po' più a lunga scadenza, a una revisione globale dell'ORM. Si tratterà in primo luogo di fissare giuridicamente le competenze della Confederazione e dei Cantoni e poi di precisare gli obiettivi, le strutture e i programmi della formazione liceale del futuro.

Giovanni Zamboni
membro della commissione
federale di maturità